

All. " " Raccolta n.

STATUTO DELLA UNIONE MANESSENO A.P.S.

PREMESSA

La SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO "UNIONE MANESSENO" fu fondata il 30 marzo 1902 da un gruppo di persone in località "STIN" dove funzionava esclusivamente come mutualità; nell'anno successivo la Sede venne spostata nella casa vicina all'attuale Sede e precisamente nei locali dell'ex forno "LILLO" e qui essendo il locale più ampio cominciò a funzionare anche la mensa con l'utile della quale oltre alle Quote Sociali si provvedeva a dare assistenza e sussidio ai Soci ammalati i quali godevano anche di assistenza Medica del Dottore Sociale che li assisteva gratuitamente.

Poche sono le notizie "certe" su ciò che avvenne nel 1902; i soci più anziani, infatti sono comunque troppo giovani per ricordare quel periodo e non ricordano di averle sentite raccontare dai fondatori. Tra le memorie tramandate di padre in figlio invece vi è quella che ricorda l'essenzialità delle origini con una sede formata da "una baracca, un tavolino e un bottiglione di vino".

L'unico documento risalente al 1902, è il primo Statuto Sociale datato 24 aprile 1902, ritrovato nei libretti dei Soci degli anni Quaranta, il quale ci dimostra come la Società crescesse da subito come un organismo di democrazia e solidarietà severamente regolato da ben 67 (sessantasette) articoli.

Pochi sono i documenti pervenuti degli anni successivi, uno dei primi è il verbale d'Assemblea, datato 27 Gennaio 1927 che ci presenta già un'elevata temperatura di scontro politico tra la Società ed il Fascio locale, nel quale documento si evince che il Fascio tentò di impossessarsi gradatamente dei locali della Società, allo scopo di farne la propria sede; la stessa tensione si evince dal verbale del 28 maggio e 13 agosto; dai verbali delle Assemblee si deducono però le linee guida della resistenza sottile e articolata intrapresa dai Soci: ogni piccolo gesto di opposizione poteva considerarsi ardimento e furono molti, all'interno della Società, a fregiarsi del nobile titolo d'eroi. Il risultato è che i metodi fascisti di persuasione non riuscirono ad avere la meglio.

Durante l'epoca fascista la Società è comunque gestita dal Commissario Prefettizio Rag, Enrico Cifatte. Il clima è mutato rispetto al decennio precedente ed il saluto al Duce è d'obbligo in apertura e chiusura di seduta; ora si è in piena dittatura. Il piazzale della Società era diventato il teatro in cui si svolgeva il sabato ginnico fascista. La società, però, rimaneva sempre il fulcro dell'antifascismo, tanto è vero che, come ricorda una lapide posta all'esterno della Sede in occasione del 35° Anniversario della Liberazione, proprio lì fu fondata la 364° Brigata SAP "Masnata" che operò sabotaggi durante tutto il periodo dell'occupazione Nazi-Fascista.

Dopo la liberazione, in una cornice di stanchezza ma voglia di

rinascita si fa strada il desiderio di rimboccarsi le maniche e ricominciare a vivere, questo si legge nei verbali d'assemblea dell'immediato dopoguerra.

Dal 1996 con decreto del Presidente della Giunta Regionale la Società di Mutuo Soccorso "UNIONE MANESSENO" è iscritta nel registro regionale delle Società di Mutuo Soccorso che operano nel campo della mutualità e della solidarietà sociale al n 13, ai sensi della Legge regionale 21 Marzo 1994 n 13 e successive modificazioni e integrazioni.

Con la sua iscrizione alla Camera di Commercio il 26 luglio 1982 nel registro delle imprese sociali si ribadisce così la sua natura di persona giuridica.

ART. 1 - Denominazione e sede

La società di mutuo soccorso "UNIONE MANESSENO" è trasformata e costituita in Associazione di Promozione Sociale, ai sensi del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii, del Codice civile e della normativa in materia, "UNIONE MANESSENO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" (denominata Associazione nel presente testo) con sede legale in Sant'Olcese - Località Manesseno Via A. Scalla, 32-34.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS) e centro di

vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 2 - Finalità e Attività

Il sodalizio, che non ha alcun fine di lucro, ha per scopo la solidarietà ed il mutuo soccorso fra soci in tutte le forme e modalità consentite dalla legge e dal presente statuto. Esso persegue finalità di interesse generale sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, attraverso l'esclusivo svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi di una o più delle seguenti attività:

a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;

b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura di malattie e degli infortuni;

c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;

d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari ed in assenza di provvidenze pubbliche.

Le attività previste dalle lettere a) e b) possono essere svolte anche attraverso l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D.lgs 117/2017:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs 11/2017;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs 11/2017.

La Società può aderire e partecipare anche economicamente ad organismi che svolgono attività assistenziali presso i quali i

soci e loro familiari possono rivolgersi.

La Società può partecipare ad organismi consortili ed affidare ad essi, con decisione dell'Assemblea dei Soci, l'esplicazione di determinati servizi.

La Società aderisce alla FIMIV (Federazione Italiana della Mutualità Integrativa) e ha per scopo il Mutuo Soccorso in tutte le forme e modalità consentite dalla legge e dal presente Statuto, nel rispetto dei principi della mutualità e della dinamica sociale.

La Società si propone, in coerenza con gli articoli 1, 2, 3 della legge 3818/1886, altresì di:

A) diffondere, attraverso iniziative sociali e culturali e altre azioni idonee, il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra i soci nonché fra questi ultimi ed altri cittadini bisognosi di aiuto.

B) organizzare, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, tutte le iniziative atte ad elevare il benessere sociale, culturale e fisico e dei loro familiari.

C) promuovere manifestazioni culturali, artistiche e sportive;

D) cementare e diffondere in ogni occasione l'omaggio alla Bandiera italiana, l'amore della Patria e dell'Umanità nel principio della Fratellanza Universale;

E) Attendere ai problemi dei cittadini e sollecitarne le soluzioni presso le sedi e nei modi opportuni.

ART. 3 - Attività diverse

1) L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1) L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs.117/2017.

2) Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3) È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 - Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1) L'associazione è a carattere aperto e non dispone limita-

zioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.

2) Gli associati sono le persone fisiche che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.

3) I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

4) Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo comma 7. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

5) Gli aspiranti soci devono presentare domanda all'Organo di amministrazione, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

6) E' compito dell'Organo di amministrazione, o di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed

esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli aspiranti soci abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, al nuovo socio sarà consegnata la tessera sociale e il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci. In caso di rigetto motivato della domanda comunicato entro il termine o ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva il Collegio dei Garanti dell'Associazione ove nominato, in mancanza l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

7) Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
- mancato versamento della quota associativa;
- morte;
- esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta la decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.

ART. 5bis - Sanzioni disciplinari

L'organo di amministrazione ha la facoltà di intraprendere

	azione disciplinare nei confronti del socio, secondo la gravi-	
	tà dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la	
	sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera so-	
	ciale, o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:	
	-inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali	
	regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;	
	-denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei	
	suoi soci;	
	-l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita	
	dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone	
	lo scioglimento;	
	-il commettere o provocare gravi disordini durante le assem-	
	blee;	
	-appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od	
	altro di proprietà dell'Associazione;	
	-l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'As-	
	sociazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza.	
	In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.	
	Contro ogni provvedimento disciplinare, è ammesso il ricorso	
	entro trenta giorni al Collegio dei Garanti ove nominato, in	
	manca al Presidente che lo pone all'ordine del giorno della	
	prima assemblea utile, che deciderà in via definitiva	
	ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati	
	1) Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.	
	2) Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:	

-partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e abbiano provveduto al versamento della quota sociale entro i termini stabiliti.

- godere del pieno elettorato attivo e passivo;

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllare l'andamento;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;

-recedere dall'appartenenza all'associazione;

-esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.

3) Gli associati dell'Associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

- rispettare le delibere degli organi sociali;

- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento; dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;

- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;

- non arrecare danni morali o materiali all'associazione;

- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione;

- osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1) L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

2) Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

3) Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

4) La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

5) L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività

di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

6) L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 8 - Organi sociali

1) Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati

- Organo di amministrazione

- Presidente

- Collegio dei garanti (facoltativo)

- Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)

- Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)

Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

ART. 9 - Assemblea

1) L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dall'organo di amministrazione per l'approvazione del bilancio

2) È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non

potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima

convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera,

fax, e-mail.

3) L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria a ri-

chiesta motivata di almeno un quinto degli associati, quando

l'organo amministrativo o il Presidente lo ritengano necessa-

rio o su richiesta motivata dell'Organo di controllo (ove no-

minato)

4) L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima

convocazione con la presenza della metà più uno degli associa-

ti e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli

aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti

dei presenti.

5) Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto

proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei so-

ci, è indispensabile la presenza di almeno il 30 per cento de-

gli aventi diritto e il voto favorevole dei tre quinti dei

presenti.

Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indi-

ispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei soci

aventi diritto, ed il voto favorevole dei quattro quinti dei

presenti.

Per le delibere riguardanti lo scioglimento, liquidazione e

devoluzione del patrimonio valgono le norme di cui all'artico-

lo 19.

6) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione

o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente

dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.

7) I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la

nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di re-

sponsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga

opportuno in ragione della delibera.

8) Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono

iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono

in regola con il pagamento della quota associativa.

Gli associati impossibilitati a partecipare all'assemblea pos-

sono delegare altri associati a rappresentarli; ogni associato

non può avere più di tre deleghe.

9) Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quel-

le che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori

non hanno diritto di voto.

10) Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro ver-

bali a cura del segretario che li firma insieme al presidente.

I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno

della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla

loro formazione, e restano successivamente agli atti a dispo-

sizione dei soci per la consultazione.

11) L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato

	della revisione legale dei conti;	
	- approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;	
	- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;	
	- delibera in via definitiva sull'esclusione degli associati;	
	- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;	
	- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;	
	- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.	
	- al termine del mandato discute la relazione dell'organo di amministrazione uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato;	
	- elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre soci, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;	
	- approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico.	
	ART. 10 - Organo di amministrazione	
	1) L'organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea	

tra un minimo di cinque ed un massimo di undici. I componenti non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017, dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

2) L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3) L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, di norma una volta al mese e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

4) L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti;

5) Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

6) L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre)

riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti, l'Organo di amministrazione decade.

L'organo di amministrazione può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri. L'organo di amministrazione decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

7) L'Organo di Amministrazione elegge al suo interno:

- il presidente;

- il vicepresidente;

- il Segretario: il segretario cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute dell'organo di amministrazione e li firma con il Presidente; presiede le sedute dell'organo di amministrazione in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del organo di amministrazione eleggere un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un componente secondo quanto stabilito al comma 6 del presente articolo.

L'Organo di Amministrazione può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione

8) L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:

- convoca l'Assemblea dei soci;

- amministra l'associazione;

- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;

- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;

- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati; può delegare allo scopo uno o più Consiglieri;

- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

E' riconosciuto all'organo di amministrazione il potere di cooptare altri componenti fino ad un massimo di 1/3.

9) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 - Il Presidente

1) Il presidente dell'associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.

2) L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

3) Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

4) Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

5) Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART.12 - Collegio dei garanti

1) Il Collegio dei Garanti è organismo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna; esso ha il compito

di:

- interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire

pareri sulla loro corretta applicazione;

- emettere, ove richiesti, pareri di legittimità su atti, do-

cumenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;

- dirimere le controversie insorte tra soci, tra questi e gli

organismi dirigenti, tra componenti gli organismi e gli orga-

nismi stessi, irrogando, ove nel caso, le sanzioni previste a

seconda della gravità della violazione, anche a titolo caute-

lativo: ammonizione, sospensione, espulsione e radiazione;

- dirimere controversie e eventuali conflitti di competenze e

di poteri tra gli organismi dirigenti.

2) L'iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a segui-

to di richiesta o ricorso di parte, ovvero per propria auton-

oma iniziativa in materia di rispetto degli adempimenti istitu-

zionali e delle regole democratiche.

Il Collegio dei Garanti deve dare avviso a tutte le parti

coinvolte entro 15 gg. dalla richiesta, e comunque contempora-

neamente all'inizio dell'istruttoria. Le decisioni assunte so-

no immediatamente esecutive salvo il caso di ricorso in appel-

lo, così come previsto da apposito Regolamento.

3) Il Collegio dei Garanti è formato da tre componenti eletti

tra i soci che abbiano acquisito una effettiva e comprovata

esperienza specifica in campo associativo e/o siano dotati di

adeguata competenza in campo giuridico, non facenti parte di

organismi direttivi di pari livello; essi eleggono al loro interno un Presidente.

I componenti del Collegio dei Garanti hanno diritto a partecipare alle riunioni dell'Organismo di amministrazione.

ART. 13 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs.

117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.

- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 15 - Risorse

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, an-

che dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.

2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

ART. 16 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

5. Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci.

6. Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione

per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature.

ART. 17 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 18 - Libri sociali obbligatori

1. L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei presenti, in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato a maggioranza dei presenti da un'Assemblea appositamente convocata.

2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione

Italia Sociale.

ART. 20 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 21 - (Disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto dallo statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle normativa vigente.